



COMUNE DI BRESCIA

STATUTO DEL COMUNE DI BRESCIA

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14.5.1996 con provvedimento n. 98/14257 P.G.

Trasmesso all'Organo Regionale di Controllo di Brescia in data 20.5.1996 e divenuto esecutivo per decorrenza termini il 10.6.1996.

Pubblicato all'albo pretorio del Comune dall'11.6.1996 per 30 giorni consecutivi.

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia l'8.7.1996

Modificato con deliberazioni del Consiglio comunale

- in data 18.05.1998 n. 89/16045 P.G.
- in data 29.06.1998 n.154/20366 P.G.
- in data 02.02.1999 n. 24/00941 P.G.
- in data 03.03.2000 n. 38/06094 P.G.
- in data 29.10.2001 n.215/37617 P.G.
- in data 28.06.2002 n.137/24851 P.G.
- in data 05.04.2013 n. 38/32327 P.G.

....OMISSIS ...

Art. 20 - Commissioni consiliari

1. Il consiglio istituisce commissioni nel proprio seno, determinandone le competenze ed il numero dei membri.
2. L'organizzazione interna ed il funzionamento sono stabiliti dal regolamento.
3. I membri delle commissioni, sono nominati dal consiglio, su proposta globale della conferenza dei capigruppo, contenente l'indicazione dei presidenti, rispettando proporzionalmente, nel loro numero complessivo, la consistenza numerica dei singoli gruppi e nell'ambito di ogni commissione il rapporto "maggioranza - minoranza".
Una volta nominate le commissioni, la sostituzione per qualsiasi motivo di membri delle stesse è disposta dal consiglio su indicazione del gruppo consiliare di appartenenza del sostituito.
Quando mutano i rapporti "maggioranza - minoranza", la conferenza dei capigruppo provvede ad effettuare nuova proposta globale al consiglio. Analogamente quando il consiglio istituisce nuove commissioni.

La presidenza della o delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia compete alle opposizioni.

4. Le commissioni esaminano preventivamente i provvedimenti di competenza del consiglio, salvo quanto previsto dal regolamento per casi di necessità ed urgenza.
Possono altresì trattare argomenti relativi agli indirizzi generali della politica amministrativa e della programmazione.
Possono redigere proposte di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre al consiglio.
In tutti i casi le commissioni esprimono pareri e voti di indirizzo.
5. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni seguono poi l'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei programmi e piani comunali, riferendone al consiglio periodicamente ed ogni volta che lo ritengano opportuno mediante relazioni.
6. Il sindaco, gli assessori e i capigruppo hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni senza il diritto di voto.
7. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e degli assessori, nonché, previa comunicazione al sindaco, dei dirigenti responsabili dei settori o degli amministratori, dei dirigenti delle istituzioni del comune stesso e dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti, in relazione ad argomenti in discussione in seno alle stesse.
8. Alle sedute delle commissioni possono essere invitati, o sentiti su loro richiesta, allo scopo di acquisire elementi di informazione e di valutazione, consiglieri comunali, rappresentanti del comune in altri enti ed amministrazioni, esponenti delle consulte territoriali, nonché rappresentanti di enti, associazioni e categorie in ragione della loro rappresentatività e competenza specifica.
9. Ogni membro di commissione può chiedere che nella prima seduta successiva alla richiesta, il sindaco o l'assessore competente per materia riferisca alla commissione in merito a singole deliberazioni adottate dalla giunta.

10. La conferenza dei capigruppo svolge le funzioni proprie di una commissione consiliare permanente per le attività non riconducibili alle altre commissioni permanenti.

Art. 21 - Commissione pari opportunità

1. Al fine di programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità fra donne e uomini, è istituita la commissione per le pari opportunità.
2. La commissione formula al consiglio proposte ed osservazioni su questioni che possano avere attinenza alla condizione femminile e che possano essere sviluppate in politiche di pari opportunità.
3. La giunta può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo da proporre al consiglio in merito ad azioni particolarmente rivolte alla popolazione femminile.

...OMISSIS ...

...OMISSIS ...

Art. 25 - Nomine e designazioni di competenza del consiglio.

1. Le nomine o designazioni di competenza del consiglio sono effettuate a scrutinio segreto, con la maggioranza prevista al precedente art. 16, salvo quanto indicato al secondo comma, tra cittadini, in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere comunale.
2. Alle nomine o designazioni cui deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze la votazione avviene con voto limitato. A tal fine ogni consi-

gliere vota per un numero di membri non superiore al totale di quelli da nominare o designare, detratti quelli spettanti alle minoranze. Restano nominati o designati coloro che ottengono il maggior numero di voti. Qualora l'esito di una votazione non assicuri la rappresentanza della minoranza, il presidente del consiglio annulla la votazione medesima e invita il consiglio a ripeterla.

3. Le candidature, corredate da curricula, devono essere preventivamente presentate per le proposte al consiglio con le modalità previste dal regolamento.
4. Il consiglio provvede alla surrogazione dei nominati o designati nella seduta immediatamente successiva alla vacanza. I nominati o designati che surrogano altri anzitempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
5. I nominati o designati dal consiglio sono tenuti, su richiesta delle commissioni consiliari, a presentare annualmente una relazione sull'attività svolta.
6. I nominati o designati dal consiglio possono essere revocati, per gravi motivi o per impossibilità sopravvenuta all'esercizio delle funzioni o per la perdita dei requisiti per la nomina a consigliere comunale, su proposta motivata di almeno un terzo dei membri del consiglio e con il voto favorevole di almeno due terzi degli stessi.

....OMISSIS ...

Art. 39 - Nomine e designazioni di competenza della giunta.

1. Le nomine o designazioni di competenza della giunta sono effettuate a scrutinio segreto, con la maggioranza prevista dal precedente art. 32, fra cittadini che hanno requisiti per la nomina a consigliere comunale e che hanno espresso la loro disponibilità o sono stati proposti da almeno duecento elettori del comune o da singoli consiglieri del comune o delle circoscrizioni o dagli ordini e collegi professionali della provincia o dalle organizzazioni sindacali e sociali operanti sul territorio che, per preparazione ed esperienza diano la garanzia di obiettività, moralità pubblica, competenza tecnica e/o giuridico - amministrativa. Ogni candidatura deve essere corredata da curriculum.
2. Sull'ammissibilità delle candidature il comitato di cui al successivo art. 58 a maggioranza dei membri assegnati, esprime un parere. La giunta, preso atto del parere espresso dal comitato, procede alla vota-

zione, sulla base delle candidature presentate al comitato.

3. Quando i membri delle commissioni da nominare sono consiglieri comunali o per la nomina di alcune categorie di membri è prevista la rappresentanza della minoranza, le nomine avvengono esclusivamente su designazione della conferenza dei capigruppo.
4. La giunta provvede alla surrogazione dei nominati nella seduta immediatamente successiva alla vacanza. I nominati che surrogano altri anzitempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Per le surrogazioni la giunta deve avvalersi delle candidature di cui al secondo comma. Ove ciò non sia possibile, la procedura di individuazione delle candidature va ripetuta.
5. Sono esclusi, salvo diversa disposizione del regolamento, dalle nomine, tranne il caso in cui ciò sia espressamente previsto, coloro che ricoprono incarichi esecutivi in organizzazioni politiche o sindacali, confederali o categoriali, a livello provinciale e cittadino, i parlamentari europei e nazionali, i consiglieri regionali, provinciali, i membri degli organismi esecutivi di regione e province non facenti parte dei rispettivi consigli. La decadenza è dichiarata d'ufficio dalla giunta, qualora il nominato, entro trenta giorni dalla comunicazione, non opti per la nuova nomina.
6. I nominati dalla giunta possono essere revocati dalla stessa, per gravi motivi o per impossibilità sopravvenuta all'esercizio delle funzioni o per la perdita dei requisiti per la nomina a consigliere comunale, su proposta del sindaco o sottoscritta da un terzo dei membri della giunta con deliberazione da adottarsi a scrutinio segreto con voto favorevole dei due terzi dei membri assegnati.
7. Le disposizioni del primo comma non si applicano quando le designazioni o nomine siano riferite esclusivamente a consiglieri o assessori del comune o quando le designazioni competono ad enti o organizzazioni specificatamente individuati esterni al comune e per la commissione pari opportunità.

8. Le disposizioni del quinto comma non si applicano quando la nomina o designazione riguardino attività del comune gestite in economia.
9. In mancanza di presentazione di candidature con il procedimento previsto dal primo comma o quando queste siano insufficienti, la giunta provvede direttamente, integrando quelle presentate.
10. Quando a seguito del procedimento di presentazione delle candidature una parte o alcuni dei candidati, per singole fattispecie, non vengono nominati o designati dalla giunta, si procede in successiva seduta della giunta a nuova votazione. Effettuata quest'ultima votazione, alle nomine o designazioni restanti provvede direttamente la giunta senza tener conto delle candidature presentate.
11. Gli amministratori nominati sono tenuti a presentare una relazione annuale sull'attività svolta.
12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per designazioni e nomine previste da disposizioni di legge.

Art. 40 - Pari opportunità nelle nomine e designazioni

1. Nelle nomine e designazioni di cui ai precedenti articoli 25, 30, 38 e 39, per assicurare condizioni di pari opportunità fra uomo e donna a'sensi del d.lgs. 198/2006, è fatto obbligo della presenza di entrambi i sessi.

....OMISSIS ...

Art. 58 - Comitato di valutazione

1. Il comitato di valutazione è composto da cinque membri scelti dal consiglio con le modalità di cui al terzo comma, tra magistrati, anche a riposo, professori universitari di discipline giuridiche, avvocati, esponenti di comprovate capacità e professionalità nei settori sociale, giuridico o amministrativo, che diano la garanzia di indipendenza e obiettività. Ogni candidatura deve essere corredata da curriculum.
2. Il comitato elegge nel suo seno il presidente.
3. La scelta da parte del consiglio è effettuata fra cittadini in possesso, oltre ai requisiti di cui sopra, anche di quelli richiesti per la nomina a consigliere comunale, che hanno espresso la loro disponibilità o sono stati proposti da almeno duecento elettori del comune o da singoli consiglieri del comune o delle circoscrizioni o dagli ordini o collegi professionali della provincia, dalle organizzazioni sindacali e sociali operanti sul territorio. Il consiglio provvede alla nomina dei membri del comitato di valutazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei membri del consiglio stesso.
4. Il comitato cessa dalle funzioni decorsi cinque anni dalla data della costituzione e parimenti cessano i membri nominati nel corso del quinquennio.

...OMISSIS ...

Art. 89 - Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria è demandata ad un collegio di revisori composto da tre membri scelti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. (abrogato)
3. I revisori sono revocabili nei casi e con le modalità stabilite dalla legge.
4. I revisori cessano dall'incarico per:
 - . scadenza del mandato;
 - . dimissioni volontarie;
 - . impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo superiore a sei mesi.
5. Valgono per i revisori le norme di ineleggibilità ed incompatibilità stabilite dalla legge.
6. (abrogato)
7. Il regolamento di contabilità indica le funzioni affidate al collegio dei revisori in aggiunta a quelle stabilite dalla legge.

...OMISSIS ...